



SENTENZA - 197/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO                      Presidente

Maria Rita MICCI                      Consigliere - relatore

Antonio PALAZZO                      Consigliere

Marco FRATINI                      Consigliere

Carola CORRADO                      Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59248** promosso da: **Angelo**

**Emilio Filippo Burzi**, nato a Torino il 23 agosto 1948, C.F.

BRZNL48M23L219V, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo

Leone Giacomo Merani C.F. MRNCLL63H23F205J, PEC

*carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it* del Foro di Torino e del

professor avvocato Stefano Gattamelata, C.F. GTTSFN63L16H501U,

PEC *s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it*, del Foro di Roma e presso

lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via di

Monte Fiore n. 22, fax 06.58333364 -

DECEDUTO il 25 dicembre 2021, come da certificato di morte

depositato il 28 maggio 2024 -

**appellante**

|  |                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 2                                                                             |  |
|  | <b>contro</b>                                                                 |  |
|  | Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei           |  |
|  | conti per la regione Piemonte;                                                |  |
|  | avverso la sentenza 194/2021 depositata il 10 giugno 2021 e notificata        |  |
|  | il 15 giugno 2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti         |  |
|  | per la regione Piemonte;                                                      |  |
|  | <b>Esaminati tutti gli atti di causa;</b>                                     |  |
|  | <b>Uditi</b> all’udienza del 19 giugno 2024, letta la relazione del Cons.     |  |
|  | Maria Rita Micci, l’avv. Alberto Floridi, per delega orale per la parte       |  |
|  | appellante, il rappresentante della Procura Generale, V.P.G. Arturo           |  |
|  | Iadecola, con l’assistenza della dott.ssa Giuseppina Di Maro, la causa        |  |
|  | è posta in decisione                                                          |  |
|  | Premesso in                                                                   |  |
|  | <b>FATTO e DIRITTO</b>                                                        |  |
|  | <b>1.</b> Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale regionale per |  |
|  | il Piemonte della Corte dei conti, in accoglimento della domanda              |  |
|  | attore, ha condannato il sig. <b>Angelo Emilio Filippo Burzi</b> a pagare     |  |
|  | al Consiglio regionale del Piemonte la somma di € 26.841,50, oltre            |  |
|  | accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale derivante              |  |
|  | dall’indebito uso di fondi destinati al funzionamento dei gruppi              |  |
|  | consiliari.                                                                   |  |
|  | Più in particolare, il giudice di primo grado ha riferito come nel 2016       |  |
|  | la Procura regionale avesse promosso nei confronti del sig. Burzi,            |  |
|  | all’epoca Presidente del Gruppo consiliare regionale                          |  |
|  | “Progett’Azione”, l’azione di risarcimento del danno derivato dalla           |  |
|  |                                                                               |  |

mancata restituzione al Consiglio dei contributi consiliari, erogati per gli anni 2013 e 2014, il cui utilizzo era stato valutato come non regolare dalle deliberazioni nn. 79/2014 e 61/2015 della Sezione regionale di controllo, emesse a seguito di verifica ex art. 1, commi 10 ss., del d.l. n. 174/2012, conv. con l. n. con l. n. 213/2012.

**2.**Dichiarata l'inammissibilità della domanda da parte della Sezione giurisdizionale regionale, con la sentenza n. 53/2017, per difetto di legittimazione attiva della Procura, quest'ultima aveva proposto appello.

**3.**Questa Terza Sezione di Appello, con la sentenza n. 15/2020, aveva accolto l'impugnazione e rimesso la causa dinanzi alla Sezione regionale, in diversa composizione, ritenendo che, pur trattandosi di controversia differente da quelle, di frequente ricorrenza, aventi per oggetto l'illegittimo utilizzo dei fondi consiliari, la domanda proposta costituiva comunque una ipotesi di danno erariale derivante dall'illegittimo utilizzo dei fondi consiliari.

La domanda proposta costituiva comunque un'ordinaria azione di danno erariale, nella quale quest'ultimo era individuato quale conseguenza della mancata restituzione delle somme oggetto delle spese riconosciute come irregolari dalla competente sezione di controllo.

**4.**La Procura aveva riassunto il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle originarie conclusioni. La sezione regionale ha accolto le conclusioni attoree condannando il Burzi al pagamento di quanto dovuto. Il sig. Burzi ha impugnato la sentenza lamentandone

l'erroneità sia per la ricostruzione della vicenda in punto di fatto sia per la qualificazione dell'elemento soggettivo ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda o in subordine la riduzione dell'entità del risarcimento.

5.Con memoria del 28.5.24 la Procura generale ha concluso nel senso di chiedere il rigetto dell'appello proposto e condanna alle spese.

6.Con memoria depositata in pari data, la difesa dell'appellante ha chiesto che fosse dichiarata direttamente l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c. per intervenuto decesso dell'appellante sig. Angelo Emilio Filippo Burzi.

A tal fine, la difesa della parte appellante ha prodotto, unitamente alla memoria, un certificato anagrafico attestante l'avvenuto decesso del Burzi, in data 25 dicembre 2021.

La difesa, quindi, ha brevemente esposto il merito della questione e, dato atto dell'avvenuto decesso e della inesistenza di una ipotesi di illecito arricchimento per il condannato in primo grado (nella fattispecie di che trattasi sono state, infatti, contestate spese di ristorazione e conferimento di perizia fuori dai presupposti di legge), ha chiesto a questa Sezione di dichiarare l'estinzione del giudizio.

7.All'udienza del 19 giugno 2024, sentito il relatore, la Procura Generale ha concluso nel senso di voler procedere ai sensi dell'art. 108 comma 6, c.g.c., chiedendo, quindi, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, non sussistendo, nel caso in esame, i presupposti di un illecito doloso arricchimento dell'appellante con conseguente indebito arricchimento degli eredi.

La difesa dell'appellante ha insistito per l'accoglimento della richiesta di estinzione.

**8.** Come noto, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c. *“Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo”*.

Nel caso in esame il Collegio, constatata l'assenza di un illecito doloso arricchimento dell'appellante deceduto e di un conseguente indebito arricchimento degli eredi, preso atto delle richieste della parte appellante e delle conclusioni della Procura Generale, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c..

L'estinzione del procedimento di appello *“fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio”*, ai sensi dell'art. 188 c.g.c., ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

**9.**In conclusione, il Collegio dichiara estinto il presente giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il cui debito ivi accertato non si trasmetterà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, e 188 c.g.c., agli eredi, per insussistenza dei relativi presupposti (Corte conti Terza Centrale Appello 288/2021 - 474/2023).

**10.**Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell'art. 111, comma 8 c.g.c..

